

R.G. 342/2025



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI BERGAMO  
Seconda Sezione civile**

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Vincenzo Domenico Scibetta	Presidente
dott. Luca Fuzio	Giudice estensore
dott. Luca Verzeni	Giudice

nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale **n. 342/25 P.U.** promosso con istanza di liquidazione giudiziale depositata in data 25.09.2025

da

**BELSITO ACHIROPITA** (C.F. BLSCR61T66H579R), nata a Rossano (CS) il 26.12.1961, residente a Paladina (BG), via Fiume n. 3

**RAVELLI PASQUALINA** (C.F.: RVLSQL92E47A794X), nata a Bergamo il 7.05.1992, residente a Paladina (BG), via Fiume n. 3

entrambe rappresentate, assistite e difese dall'avvocato Antonio Vicentini del Foro di Bergamo, ed elettivamente domiciliate presso il suo Studio, sito in Bergamo, via Botta n. 11

**RICORRENTI**

nei confronti di

**RISTORANTE DA NERONE DI BEVILACQUA RICCARDO** (C.F.: BVLRCR67H25A794X e P. IVA: 04335540169), in persona del titolare pro-tempore, con sede a Bergamo, via Pietro Ruggeri da Stabello n. 4, e del suo titolare signor **BEVILACQUA RICCARDO** (C.F. BVLRCR67H25A794X), nato a Bergamo, il 25.06.1967, ivi residente in via IV Novembre n. 31

**RESISTENTE**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

oggetto: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.



\*\*\*\*\*

letto il ricorso proposto da **BELSITO ACHIROPITA** (C.F. BLSCR61T66H579R), nata a Rossano (CS) il 26.12.1961, residente a Paladina (BG), via Fiume n. 3 e da **RAVELLI PASQUALINA** (C.F.: RVLPL92E47A794X), nata a Bergamo il 7.05.1992, residente a Paladina (BG), via Fiume n. 3, per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della ditta individuale **RISTORANTE DA NERONE DI BEVILACQUA RICCARDO** (C.F.: BVLRCR67H25A794X e P. IVA: 04335540169), in persona del titolare pro-tempore, con sede a Bergamo, via Pietro Ruggeri da Stabello n. 4, e del suo titolare signor **BEVILACQUA RICCARDO** (C.F. BVLRCR67H25A794X), nato a Bergamo, il 25.06.1967, ivi residente in via IV Novembre n. 31;

considerato che la debitrice non si è costituita e non ha provveduto al deposito della prescritta documentazione contabile, nonostante la regolarità della notifica;

rilevato che all'udienza del 04.11.2025 le ricorrenti hanno insistito nell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, e che la debitrice non è comparsa;

esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;

considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co.2 e 3 lett.c) CCII, poiché la debitrice, esercente attività d'impresa, ha il centro principale dei suoi interessi in Bergamo, Comunesede dell'intestato Tribunale.;

ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale: il Tribunale rileva, in tal senso, che è onere gravante sulla debitrice quello di provare l'insussistenza dei presupposti per la sottoposizione a liquidazione giudiziale di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) C.C.I.I.; nel caso di specie, RISTORANTE DA NERONE DI BEVILACQUA RICCARDO non ha ottemperato all'onere sopra indicato;

valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto impresa avente ad oggetto, tra l'altro, "... *attività di ristorazione con somministrazione...*", e non è provato che in capo alla medesima sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII;

rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII (i debiti nei confronti delle ricorrenti ammontano ad euro 13.367,00 mentre quelli nei confronti dell'Erario ammontano ad euro 30.643,57; inoltre, risulta dalla dichiarazione IRAP 2022 del sig. BEVILACQUA Riccardo acquisita in atti dalla Cancelleria ricavi per euro 282.241,00 superiori alla soglia prevista nell'art. 2 comma 1 lett. d) C.C.I.I.);

ritenuto, infine, che la società debitrice versi in uno stato di insolvenza non reversibile, come prova l'elevato ammontare dei debiti maturati e l'incapacità di farvi fronte per assenza di attivo prontamente liquidabile;

ritenuto di indicare come curatore il dott. Marco Cefis, con Studio in Bergamo, via Monte Ortigara n. 5, iscritto all'Albo dei soggetti incaricati



dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 CCII, che ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art.358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;

### P.Q.M.

Visto l'art. 49 CCII.,

Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della ditta individuale **RISTORANTE DA NERONE DI BEVILACQUA RICCARDO** (C.F.: BVLRCR67H25A794X e P. IVA: 04335540169), in persona del titolare pro-tempore, con sede a Bergamo, via Pietro Ruggeri da Stabello n. 4, e del suo titolare signor **BEVILACQUA RICCARDO** (C.F. BVLRCR67H25A794X), nato a Bergamo, il 25.06.1967, ivi residente in via IV Novembre n. 31;

Nomina Giudice Delegato il dott. Luca Fuzio;

Nomina curatore il dott. Marco Cefis, con Studio in Bergamo, via Monte Ortigara n. 5;

Ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-*bis* c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;

Stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale, il giorno **03.03.2026, ore 11.15**;

Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;

Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinques* e 155-*sexies* disp. att. c.p.c.:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;



- d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

Ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al Curatore ed al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.

Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, in data 5 novembre 2025

Il Giudice estensore  
Dott. Luca Fuzio

Il Presidente  
dott. Vincenzo Domenico Scibetta

